

(N. 615 B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 ottobre 1949
modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1950 (V. Stampato N. 876)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1950

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1° giugno 1947, nonchè nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'articolo 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè dagli articoli 4, lettera c) e 5, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, è riliquidato, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennità militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1° giugno 1947, mentre per l'indennità carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Dai benefici di questa legge sono esclusi gli ufficiali che, pur essendo stati discriminati, sono stati puniti disciplinarmente per avere collaborato colla repubblica di Salò.

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 — comma 4° — della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere presunto di lire 135 milioni risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49,

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.